

7
N. 8 L. Gen.



11
Ord. N. 10

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In nome di S. M. Umberto I. Re d'Italia
Ordinanza

della Commissione d'istruttoria composta dei Signori
Tecchio Ecc.^{mo} Comm. Sebastiano Presidente, e dei Si-
gnori Senatori Borgatti Comm. Francesco, Borsani
Comm. Giuseppe, Ghiglieri Comm. Francesco, Miraglia
Ecc.^{mo} Comm. Giuseppe, Trombetta Comm. Camillo e
Cabarvini Comm. Marco

Sul procedimento penale sopra querela di
Loglio Antonio

a carico

del Senatore Comm. Giovanni Battista Camozzi Verlova
per reato di ingiurie e minacce profferite nello studio
dello stesso Comm. Camozzi il giorno 24 maggio p. p.
La Commissione udita la relazione degli atti fatta dal
Presidente e della requisitoria del pubblico Ministero
che conchiude per non farsi luogo a procedimento per
inesistenza di reato
Ritenuto in fatto che dalla deposizione dei testimoni Emilio

e Giacinto Beolchi, i soli che si trovarono presenti, risulta che le parole pronunziate contro il querelante Loglio Antonio consistono nelle seguenti espressioni, esca subito dal mio studio mascazone, biricchino :

Che queste parole furono pronunziate nell'atto del diverbio insorto per contestazione di pagamento di un semestre di fitto, nata in seguito ad errore che dicasi incorso nella spedizione della quietanza, la quale dovette indicare un pagamento posticipato, anziché un pagamento anticipato, come dichiara il teste Emilio Beolchi; errore che sarebbe avvenuto per mano del ragioniere Giacinto Beolchi;

Che le parole anzidette furono profferite nello studio del Senatore Camozzi, senza che si sia sentito uscirne la voce fuori di esso, siccome all'ista la portinaja Betti nella sua deposizione;

Che le parole stesse non furono accompagnate o susseguite da minaccia alcuna, secondo che depongono i soli testimonj presenti sovra indicati Emilio e Giacinto Beolchi.

Che esse furono profferite in seguito a provocazione, per la circostanza che quantunque il Senatore Camozzi si fosse rimesso alla coscienza del Loglio in ordine al pagamento del suo debito, il Loglio ulteriormente insisteva, allegando che se egli non avesse la quietanza scritta si pretenderebbe da lui un secondo pagamento, e offendendo così la onestà e delicatezza del Senatore Camozzi.

Ritenuto in diritto che le ingiurie delle quali si fa carico al

Senatore Camozzi sono fra quelle che non rivestono il carattere di pubblicità a termini dell'art. 583 del codice penale. Che il Senatore Camozzi nel profferirle non ha ecceduto colle medesime i limiti della provocazione che gli fu diretta; per lo che il fatto addebitatogli cade fra le semplici contravvenzioni sotto il disposto dell'art. 686 N. 3. del codice penale, alle quali si applica la teoria della compensazione.

Per questi motivi

V. gli articoli 583 e 686, N. 3. del codice penale, 250 del codice di procedura penale, e 15 del regolamento giudiziario del Senato

Dichiara non esser luogo a procedimento per inesistenza di reato.

Casi deciso e pronunziato il giorno 26 ventisei Luglio milleotto centosettantanove.

Teodoro Pizzanti
 Giuseppe Bogardi
 Giuseppe Tortani
 Francesco Ghigliozzi
 Miraglia
 M. Tabarini
 Camillo Frambetta



Chiaravalle cancelliere